

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 191/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 Maggio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Schillaci Avv. Federico – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE PIROZZI GENNARO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 9 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA GIULIANO/GRAGNANO DEL 4.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 7.5.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal calciatore Pirozzi Gennaro, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pirozzi Gennaro a 5 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE AL CALCIATORE CIRILLO MARCO MASSIMILIANO, INFLITTA SEGUITO GARA NOCERINA/SIRACUSA DELL’11.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 7 del 12.5.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’ A.G. Nocerina 1910 S.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Grossi Prof. Pierfrancesco – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALCIATORE DEI MEDICI SIMONE E DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA NUOVO CAMPOBASSO/S.S.D. CENTOBUCHI DEL 6.01.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 2 del 07.5.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’A.C.D. RIVOLI 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE PLACIDA MATTEO SEGUITO GARA VADO/RIVOLI DEL 04.05.08** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 1 del 07.05.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Rivoli 1925 di Rivoli (Torino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sanino Prof. Mario – Presidente; Greco Avv. Maurizio, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 5) **RICORSO DELL’A.S. PRO BELVEDERE VERCELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE GRABINSKI CESAR SEGUITO GARA BIELLESE/BELVEDERE DEL 18.05.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. 12 del 19.05.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Pro Belvedere Vercelli di Vercelli e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO DELL' U.S.D. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. AUTERI GAETANO;**
 - **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. GALIZIA SEBASTIANO;**
- INFLITTE SEGUITO GARA BACOLI SIBILLA/SIRACUSA DEL 18.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 12 del 19.5.2008)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. Siracusa S.r.l. di Siracusa.

Ridetermina la sanzione infliggendo:

- al signor Auteri Gaetano la squalifica per 4 gare effettive;
- al signor Galizia Sebastiano la squalifica per 3 gare effettive.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Sanino

Publicato in Roma il 30 Maggio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete